

Comune di Aviano

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

(di cui ai commi 816 – 847, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n.160)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/02/2023

Modifiche/integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 23/12/2024

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
Articolo 2 – Soggetto attivo	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5– Autorizzazioni.....	6
Articolo 6- Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Accertamento	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	11
Articolo 21 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	11
Articolo 22 - Freccie direzionali, Preinsegne	11
Articolo 23 - Locandine, Striscioni e gonfaloni	12
Articolo 24 – Riduzioni.....	12
Articolo 25 - Esenzioni	12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni	14

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	14
Articolo 31 - Riduzione del diritto	15
Articolo 32 - Esenzione dal diritto	15
Articolo 33 - Pagamento del diritto	15
Articolo 34 - Norme di rinvio	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15
Articolo 35 – Disposizioni generali	15
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni	16
Articolo 37 - Occupazioni abusive	16
Articolo 38 - Domanda di occupazione	16
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione...	17
Articolo 40 - Obblighi del concessionario	18
Articolo 41 - Durata dell’occupazione	18
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	19
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	19
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	19
Articolo 47 - Classificazione delle strade	20
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone	20
Articolo 50 – Occupazioni permanenti di cui all’art. 1 comma 831 e 831-bis L. 160/2019)	20
Articolo 51 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	21
Articolo 52 - Occupazioni a sviluppo progressivo.....	21
Articolo 53 - Occupazione con elementi di arredo.....	21
Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	22
Articolo 55 - Attività di propaganda elettorale	22
Articolo 56 - Soggetto passivo	22
Articolo 57 - Riduzioni e Maggiorazioni.....	22
Articolo 58 - Esenzioni	23
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	24
Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	25
Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva.....	25
Articolo 62 - Rimborsi	25
Articolo 63 - Sanzioni	25
CAPO V – CANONE MERCATALE	26
Articolo 64 – Disposizioni generali	26

Articolo 65 - Definizioni	26
Articolo 66 - Domanda di occupazione , subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia di concessione o autorizzazione.....	27
Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	28
Articolo 68 - Classificazione delle strade	28
Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	28
Articolo 70 - Occupazioni abusive	29
Articolo 71 - Soggetto passivo	29
Articolo 72 - Versamento del canone	29
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 74 - Rimborsi	30
Articolo 75 - Sanzioni	30
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 76 - Autotutela.....	31
Art. 77 - Trattamento dei dati personali.....	31
Art. 78 - Norme transitorie e disposizioni finali	31
Articolo 79 – Entrata in vigore	32
Allegato A – Classificazione delle strade approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29/09/1995	32

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento modifica ed integra il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 5 del 31 marzo 2021 con il quale è stato istituito il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree privati, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Continua ad applicarsi il Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità vigente.
7. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
8. Ai fini della determinazione della tariffa standard di cui all'art. 1 commi 826, 827 e 831 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del canone è il Comune di Aviano.
2. La gestione del servizio di riscossione del canone unico patrimoniale è effettuata, di norma, in forma diretta dal Comune.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
4. Il Comune di Aviano, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può:
 - a) affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse,
 - b) avvalersi di supporto strumentale esterno,
 - c) affidare il servizio ad apposita società "in house providing",
 - d) avvalersi di una delle forme convenzionali fra Enti locali previste dalle norme nazionali e/o

regionali vigenti in materia.

5. Nel caso di gestione in una delle forme indicate al precedente 4° comma, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente il Canone, compreso il procedimento amministrativo di rilascio delle Concessioni e/o autorizzazioni sono individuate con le modalità e disposizioni previste dalle norme di disciplina dell'organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente.
6. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al il Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità e autorizzata di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti Pubblicitari.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Al fine dell'individuazione delle tariffe standard, con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio preposto, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al congruaggio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge 160/2019.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 (PagoPa) oppure mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio.
5. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, previa opportuna richiesta, può essere corrisposto in rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
5. Non si procede a rimborsi per importi inferiori o uguali ad € 12,00.

Articolo 18 - Accertamento

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, si applicano, oltre che agli interessi dovuti, le seguenti sanzioni:
 - a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente,
 - b) 15% del canone tardivamente versato.Nell'ipotesi in cui, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto intenda regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti, contestualmente al pagamento del canone va versata la sanzione amministrativa del 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi dovuti.
2. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 lettera h) art. 1 legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006;
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva ai sensi del Titolo II del DPR 602/73 e come disposto dall'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non supera € 30,00.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Regolamento Comunale per la Disciplina degli Impianti di Pubblicità vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 21 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 22 - Freccie direzionali, Preinsegne

1. Le preinsegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie

finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 23 - Locandine, Striscioni e gonfaloni

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 24 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è determinata dal Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2015 e smi.

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Dal primo gennaio 2021, nell'ambito del territorio del Comune di Aviano, continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero, in caso di affidamento in concessione, del Concessionario del Servizio, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune garantisce l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti a tal fine destinati.
3. L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
4. Le comunicazioni istituzionali possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

Articolo 32 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Aviano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 (PagoPa), o le altre modalità previste dal medesimo codice, e secondo le modalità stabilite dal Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere

stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
- L'ufficio provvede al rilascio della concessione entro il termine di 30 giorni (L. 241/90). Qualora l'ufficio abbia rappresentato particolari esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità ed agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
4. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Per l'Esecuzione dei Ripristini Stradali, il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
- a) L'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) Dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) Particolari motivi o circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

5. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 38 comma 7 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni, per occupazioni permanenti, sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 6, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro tre giorni precedenti la data di occupazione.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle piazze, strade ed altre aree pubbliche;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia e finalità.

3. le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le piazze, strade ed altre aree pubbliche del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 79 del 29/09/1995.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade non individuate nel predetto elenco o di nuova costituzione verranno classificate per assimilazione in funzione delle caratteristiche di centralità e importanza.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. Eventuali modificazioni alla classificazione delle strade o la diversa suddivisione del territorio comunale dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale.
5. I coefficienti moltiplicatori che differenziano eventuali strade/zone, rispetto alla tariffa standard, saranno definiti dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a ore in base all'effettiva occupazione.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 mq, sono calcolate in ragione del 10%
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni ordinarie del sottosuolo, ai sensi del comma 829 dell'art.1 legge 160/2019, la tariffa annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

Articolo 50 – Occupazioni permanenti di cui all'art. 1 comma 831 e 831-bis L. 160/2019)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale di cui al comma 831 della Legge 169/2019, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai

soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria e, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore all'importo minimo stabilito; tariffa forfetaria e importo minimo sono fissati dallo stesso comma 831. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs n. 259 del primo agosto 2003, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti ad un canone pari ad € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun comune. L'importo del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi a consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.

Articolo 51 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica e per il tempo utile per il completamento della ricarica.
3. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se, in seguito a controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo.

Articolo 52 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. E' consentito per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 53 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede

dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, previo parere della Polizia Locale, per collocarvi elementi d'arredo, quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, lanterne, lampade, lampioni, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 20; carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento comunale e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. la domanda di occupazione, per tali fattispecie, deve essere presentata almeno 30 giorni prima.

Articolo 55 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 56 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 57 - Riduzioni e Maggiorazioni

Per le occupazioni temporanee:

1. Per le occupazioni di durata maggiore o uguale a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30%;

2. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti (esercenti il commercio su aree pubbliche) dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
3. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su area a ciò destinate dal Comune, sono soggette al canone con tariffa aumentata del 30%.
4. Le occupazioni realizzate da imprese o da privati per l'esercizio delle attività edilizie, sono ridotte del 50%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
6. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni a carattere culturale, sportivo, sociale, di valorizzazione e promozione del territorio, di valorizzazione e promozione delle tradizioni e turistiche nel caso in cui tali occupazioni siano realizzate, da associazioni ed enti i cui statuti attestino che non hanno scopo di lucro, la tariffa ordinaria è ridotta del 90%.
7. Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni il canone è ridotto del 50 per cento-

Le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro.

La Giunta Comunale, (in sede di definizione delle tariffe) può definire altre riduzioni per specifiche fattispecie.

Può, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad azzeramento della tariffa, per tutto l'anno e/o periodi limitati, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere utilizzata.

Articolo 58 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) i passi carrabili;
- h) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- i) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) occupazioni per trasloco o manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione delle luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni realizzate per il commercio itinerante per soste fino a 60 minuti;
- s) Le occupazioni effettuate con colonnine di ricarica di cui all'art. 51 comma 4 del presente regolamento;
- t) Le occupazioni effettuate dalle ditte per conto del Comune. In questi casi, il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi all'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione/autorizzazione prevista per l'occupazione di suolo pubblico ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
- u) Le occupazioni effettuate da Società partecipate del Comune finalizzate alla realizzazione/manutenzione di opere/interventi di pubblica utilità. Per tali occupazioni rimane l'obbligo della comunicazione all'ufficio di Polizia Locale degli interventi da effettuarsi in via urgente o programmata con l'indicazione della via interessata, le date di apertura/chiusura del cantiere, della presentazione della planimetria con evidenza dell'intervento.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti, dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, va corrisposto annualmente.
 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
 4. L'importo dovuto a titolo di canone è riscosso utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 (PagoPa), o le altre modalità previste dal medesimo codice, e secondo le modalità stabilite dal Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00. Previa opportuna richiesta, il canone può essere corrisposto in rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Per le occupazioni permanenti relative alla realizzazione di opere edili quali, ad esempio, cappotto termico, intercapedini, gradini di accesso ad immobili, posa cassette tecniche, ecc, sporgenti sul suolo pubblico, ai sensi del comma 834, art. 1 della legge 160/2019, è previsto il pagamento “una tantum”, all’atto del rilascio della concessione, di un importo pari a 5 volte la tariffa massima.

Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l’importo sia superiore ad € 1.500,00. Previa opportuna richiesta, il canone può essere corrisposto in rate mensili; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 62 - Rimborsi

1. L’occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori o uguali ad € 12,00.

Articolo 63 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, si applicano, oltre che agli interessi dovuti, le seguenti sanzioni:
 - a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente,
 - b) 15% del canone tardivamente versato.Nell’ipotesi in cui, prima della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, il soggetto intenda regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti, contestualmente al pagamento del canone va versata la sanzione amministrativa del 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi dovuti.
2. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 lettera h) art. 1 legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Nel caso di occupazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva ai sensi del Titolo II del DPR 602/73 e come disposto dall'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non supera € 30,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 64 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica ai sensi del comma 837 dell'art. 1 della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

Articolo 65 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge.
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio

- dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
 - j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 66 - Domanda di occupazione , subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia di concessione o autorizzazione

1. Le procedure di concessione o autorizzazione sono disciplinate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.59/2010, alla L.R. 5 dicembre 2005 n.29 e successive modifiche ed integrazioni "*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande*", al D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019 e al vigente Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2012 e s.m.i.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano

stati interamente assolti.

Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle piazze, strade ed altre aree pubbliche;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - e) durata dell'occupazione;
 - f) tipologia e finalità.
3. I coefficienti correttivi ai fini della graduazione della tariffa standard e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) oraria: fino ad un massimo di nove ore, in relazione all'orario effettivo;
 - b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione sia di durata inferiore all'anno solare,
 - c) annua: nel caso di occupazione di durata pari o superiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero,
 - d) Le tariffe si suddividono in occupazioni per la vendita di prodotti 'alimentari' e in occupazioni per la vendita di prodotti 'non alimentari'.
 - e) Ai fini della determinazione delle tariffe il Comune di Aviano appartiene alla classe dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Articolo 68 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le piazze, strade ed altre aree pubbliche del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 79 del 29/09/1995.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade non individuate nel predetto elenco o di nuova costituzione verranno classificate per assimilazione in funzione delle caratteristiche di centralità e importanza.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. Eventuali modificazioni alla classificazione delle strade o la diversa suddivisione del territorio comunale dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% da definirsi in sede di approvazione delle tariffe.
4. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui al precedente comma non si applica la riduzione di cui all'art. 57 comma 2 del presente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione;
5. Il canone, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, assorbe quanto dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti - TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
6. Possono essere previste dalla Giunta Comunale, in via ordinaria, annualmente in sede di approvazione delle tariffe, riduzioni e/o maggiorazioni nei limiti imposti dalla legge (art. 1 comma 843 L.160/2019);
7. La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad azzeramento della tariffa, per tutto l'anno e/o per periodi inferiori, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere utilizzata.

Articolo 70 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 71 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione, o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di contitolarità nella concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra coobbligati così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile e salvo diritto di regresso.

Articolo 72 - Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, e secondo le modalità stabilite dal Comune per ciascuna tipologia di occupazione.
2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del

canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo sia superiore ad € 500,00. Previa opportuna richiesta, il canone può essere corrisposto in rate trimestrali; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso il versamento del canone dovuto dovrà essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio ad un agente della Polizia Locale. Il rifiuto o il mancato pagamento sarà motivo ostativo all'occupazione giornaliera.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al seguente articolo 75 considerandosi, a tali effetti, ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 74 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori o uguali ad € 12,00.

Articolo 75 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, si applicano, oltre che agli interessi dovuti, le seguenti sanzioni:
 - a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente,
 - b) 15% del canone tardivamente versato.Nell'ipotesi in cui, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto intenda regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti, contestualmente al pagamento del canone va versata

la sanzione amministrativa del 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi dovuti.

2. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 lettera h) art. 1 legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Nel caso di occupazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva ai sensi del Titolo II del DPR 602/73 e come disposto dall'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non supera € 30,00.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 77 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 78 - Norme transitorie e disposizioni finali

- Il Regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 79 del 29/09/1995 e s.m.i. ed il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29/09/1995 e s.m.i., restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

- Continua ad applicarsi il Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti di Pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2015 e s.m.i.
- Per tutto quanto attiene alla disciplina dei mercati, ivi inclusa l'istituzione, la modifica, lo svolgimento ed il rilascio delle concessioni, si rinvia Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2012 e s.m.i.
- Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico, per la diffusione di messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni in essere al 1° gennaio 2021, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conservano la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposto il relativo canone, se dovuto.
- Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 79 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2023; è disapplicata, da questa data, ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Allegato A – Classificazione delle strade approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29/09/1995